



CORECOM Lazio



DETERMINA 43 Fascicolo n. GU14/652711/2023

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Axxx M. - Fastweb SpA

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/21/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTO l’Accordo quadro vigente tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito "Regolamento Indennizzi";

VISTA l’istanza dell’utente Axxx M., del 26/12/2023 acquisita con protocollo n. 0330435 del 26/12/2023

Vista la relazione istruttoria del Responsabile dell’istruttoria;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante. L’istante ha presentato, in data 12 novembre 2023, istanza di conciliazione a seguito della quale il procedimento UG/ 64xx34/2023 si è concluso con un mancato accordo in data 19 dicembre 2023. Successivamente, l’istante ha depositato, in data 26 dicembre 2023, richiesta di definizione GU14/65xx11/2023 con la quale ha descritto quanto segue: “Dal 01.06.2023 i servizi voce e adsl hanno

presentato un malfunzionamento generalizzato sia totale che parziale, consistente in una reiterata "perdita di segnale" con funzionamento ad intermittenza. Il modem si posiziona in modalità rosso lampeggiante, con forte limitazione, o meglio, impossibilità di navigazione in rete e perdita improvvisa di contatto con l'interlocutore in sede di chiamata vocale. Nonostante i reiterati reclami inoltrati a mezzo pec, ad oggi le problematiche non sono state risolte. Nessun riscontro è stato dato alle richieste di delucidazioni circa l'attività eventualmente compiuta e da compiersi." In base a quanto rappresentato, l'istante ha avanzato le seguenti richieste: a) "indennizzo per malfunzionamenti totali e parziali dei servizi voce e adsl. b) "indennizzo per mancata risposta ai reclami inoltrati. c) Indennizzi ritenuti di giustizia in relazione ai fatti esposti. d) Rimborso delle somme fatturate e pagate, indebitamente percepite dall'operatore, in ragione della mancata corretta fruizione/possibilità di utilizzazioine dei sevizi voce e adsl.". La quantificazione dei rimborsi o indennizzi richiesti presentati dalla ricorrente ammontano ad €2.000. L'istante ha presentato memoria di replica ai sensi e nei termini di cui all'art.16, comma 2, del Regolamento, nella quale ha contestato tutte le affermazioni di controparte.

2. La posizione dell'operatore. La società Fastweb S.p.A., regolarmente convocata, ha depositato, ai sensi enei termini di cui all'art.16, comma 2, del Regolamento, una memoria difensiva nella quale ha dichiarato che: "...contesta tutte le affermazioni e deduzioni contenute nell'istanza di definizione e si oppone alle richieste avversarie così come formulate per le seguenti ragioni. Le doglianze dell'istante 1. Il Sig. Mxxxxxxe Axxxxxi lamenta, nell'istanza di definizione depositata, relativamente all'utenza telefonica n. 06.93xxx75, che "Dal 01.06.2023 i servizi voce e adsl hanno presentato un malfunzionamento generalizzato sia totale che parziale, consistente in una reiterata "perdita di segnale" con funzionamento ad intermittenza". 2. Controparte chiede: "indennizzo per malfunzionamenti totali e parziali dei servizi voce e adsl. Indennizzo per mancata risposta ai reclami inoltrati. Indennizzi ritenuti di giustizia in relazione ai fatti esposti. Rimborso delle somme fatturate e pagate, indebitamente percepite dall'operatore, in ragione della mancata corretta fruizione/possibilità di utilizzazione dei sevizi voce e adsl". Il tutto per una somma complessiva pari ad € 2.000,00. L'infondatezza di quanto lamentato da controparte 3. In ordine a quanto lamentato da controparte si evidenzia come a fronte di lamentati disservizi che l'istante dichiara di aver subito "Dal 01.06.2023" e che, a suo dire, al momento del deposito dell'istanza in oggetto, non sarebbero stati ancora risolti, in realtà sui sistemi Fastweb, nei periodi in contestazione, sono presenti unicamente quattro semplici eventi di disservizio sulla sola linea internet dell'istante (e giammai anche sulla linea voce), di cui due peraltro risolti entro le 72h previste contrattualmente, come da evoluzione dei Ticket Tecnici di seguito riportati: omissis ... -Disservizio del 6 luglio 2023 per assenza di segnale internet, risolto il giorno successivo, ovvero il 7 luglio 2023:omissis ... - Disservizio del 2 agosto 2023 per navigazione assente risolto in data 8 agosto 2023 con ripristino tratta Tim: omissis ... - Disservizio del 6 ottobre 2023 risolto in data 8 ottobre 2023: omissis ... - In data 1 dicembre 2023, infine, in seguito a provvedimento di urgenza per navigazione lenta l'esponente riscontrava un problema con la connessione internet, che richiedeva per la sua risoluzione un ripristino su tratta Tim, ripristino che avveniva correttamente in data 14 dicembre 2023: omissis ... 4. Solo a fini di mero tuzionismo difensivo nonché di completezza espositiva, preme rilevare, altresì, che da Salesforce risulta una ulteriore Roc tecnica del 26 giugno 2023 aperta per verifiche in seguito a reclamo del 23 giugno 2023 da parte dell'istante, e chiusa il 3 luglio 2023 in quanto Fastweb non rilevava alcun problema e la banda risultava sopra al minimo garantito (2,1 Mbit per utenze adsl_ws), circostanza quest'ultima che, peraltro, Fastweb provvedeva correttamente a comunicare a controparte in data 30 giugno 2023, in riscontro al reclamo di cui innanzi: omissis ... 5. Successivamente a tale reclamo, l'istante presentava, altresì, diversi altri reclami, tutti ad ogni modo tempestivamente e correttamente riscontrati da Fastweb nel termine di 45 giorni previsto dalla normativa (e ciò contrariamente a quanto artatamente riferito da parte istante, laddove dichiara che Fastweb non avrebbe riscontrato i reclami, chiedendo in modo del tutto pretestuoso ed inconferente "Indennizzo per mancata risposta ai reclami inoltrati"), come emerge chiaramente dai riscontri di seguito riportati: omissis ... 6. Pertanto, è evidente che ciò di cui si controverte nel presente procedimento GU14 sono unicamente quattro eventi di disservizio, che hanno riguardato unicamente la linea dati e non anche la linea voce dell'istante, e che in ogni caso, a parte l'evento di agosto 2023 e di dicembre 2023, hanno avuto una durata inferiore alle 72h, e dunque per tale ragione non risultano indennizzabili in quanto risolti nelle tempistiche concordate contrattualmente ai sensi dell'art. 5.2 della Carta dei Servizi Fastweb in cui è previsto espressamente che "In caso irregolare funzionamento della propria rete di telecomunicazioni, FASTWEB si impegna ad intervenire, in prima istanza con modalità in remoto ed, in caso di non risoluzione del guasto, tramite personale dotato di tesserino di

riconoscimento, entro le 72 ore successive alla segnalazione del disservizio, salvo i casi di particolare complessità e/o dovuti a cause di forza maggiore nei quali tenteremo comunque di ripristinare il servizio con la massima celerità” (doc. 1). A soli fini di completezza difensiva si rileva, peraltro, che “la Carta dei Servizi è stata redatta in linea con quanto previsto dalla Delibera n. 179/03/CSP, dalla Delibera 278/04/CSP, dalla Delibera 254/04/CSP, dalla Delibera 131/06/CSP, dalla Delibera 79/09/CSP e dalla Delibera 244/08/CSP dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e nel rispetto della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, relativa ai principi sull’erogazione dei servizi pubblici” (doc. 1). 7. Peraltro, che alcun indennizzo spetti all’istante per i disservizi lamentati (in quanto, si ribadisce, risolti nelle tempistiche previste contrattualmente – doc. 1), trova conferma anche nella Determina Direttoriale Fascicolo n. GU14/200968/2019 con cui l’AGCOM ha statuito che “alcun indennizzo si ritiene di corrispondere in riferimento al disservizio verificatosi nel periodo compreso dal 18 al 20.03.2019 in quanto risolto dall’operatore tempestivamente, nel rispetto alle pattuizioni contrattuali” (doc. 2). 8. Discorso a parte meritano, invece, il disservizio segnalato in data 2 agosto 2023 e risolto, come visto pocanzi, in data 8 agosto 2023, e dunque appena 4 giorni oltre le tempistiche previste contrattualmente, e il disservizio segnalato in data 1 dicembre 2023 e risolto in data 14 dicembre 2023, e dunque 11 giorni oltre le tempistiche previste contrattualmente. Pertanto, nel caso di specie, per il disservizio del 2 agosto 2023 risolto l’8 agosto 2023, si dovrebbero escludere i primi 3 giorni di disservizio (art. 5.2 della Carta dei Servizi Fastweb – doc. 1) e ritenere indennizzabili esclusivamente i giorni 5, 6, 7 e 8 agosto 2023 (quattro giorni) e quindi, in applicazione degli indennizzi concordati contrattualmente (art. 5.3 della Carta dei Servizi Fastweb – doc. 1) che prevedono 5 euro al giorno per ogni giorno di disservizio in caso di abbonamento residenziale, come nel caso di specie, un totale indennizzabile di complessivi € 20,00; stesso discorso per il disservizio del 1 dicembre 2023 risolto in data 14 dicembre 2023, per il quale si dovrebbero escludere i primi tre giorni di disservizio (art. 5.2 della Carta dei Servizi Fastweb – doc. 1) e ritenere indennizzabili esclusivamente i giorni 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dicembre 2023 (11 giorni), e quindi, in applicazione degli indennizzi concordati contrattualmente (art. 5.3 della Carta dei Servizi Fastweb – doc. 1) che prevedono 5 euro al giorno per ogni giorno di disservizio in caso di abbonamento residenziale, come nel caso di specie, un totale indennizzabile di complessivi € 55,00. 9. In via assolutamente gradata, qualora si ritenesse di non applicare gli indennizzi concordati contrattualmente secondo la Carta dei Servizi Fastweb (doc. 1), si applicherebbe nel caso di specie, per i 26 giorni di disservizio accertati di seguito riportati: - disservizio del 6 luglio 2023 risolto il 7 luglio (due giorni), - disservizio del 2 agosto 2023 risolto l’8 agosto 2023 (7 giorni), - disservizio del 6 ottobre 2023 risolto l’8 ottobre 2023 (tre giorni), - disservizio del 1 dicembre 2023 risolto il 14 dicembre 2023 (14 giorni), l’art. 6 comma 1, della Delibera n. 347/18/CONS All. A, per un indennizzo totale da corrispondere all’istante pari ad € 156,00 (€ 6,00 per la sola linea dati, moltiplicati per 26 giorni = € 156,00), e giammai l’infondata e del tutto sproporzionata somma di € 2.000,00 richiesta da controparte. Da tutto quanto innanzi ampiamente esposto e provato è di palese evidenza, pertanto, che la richiesta di indennizzi così come formulata dal Sig. Mxxxxxe Axxxxx è del tutto inconferente, infondata ed assolutamente sproporzionata e non potrà trovare accoglimento. Omissis ...”)

3. Motivazione della decisione. Preliminarmente, si osserva che l’istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall’art.14 del Regolamento ed è pertanto proponibile. Alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, le richieste di parte istante possono trovare parziale accoglimento per i motivi e nei limiti che seguono. Per quanto riguarda la richiesta presentata dall’istante di cui al punto a) “indennizzo per malfunzionamenti totali e parziali dei servizi voce e adsl”, la stessa può essere accolta e rimodulata nel quantum per i motivi di seguito specificati. Sul punto si richiama la disciplina generale ex art.2697, comma 1, Codice civile “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, secondo la quale è la parte attrice a dover fornire la prova dei fatti che costituiscono il fondamento del diritto che intende far valere in giudizio, norma della quale è ormai consolidata l’applicazione giurisprudenziale, recepita dall’Autorità. Ebbene, dai documenti depositati in atti, si rileva quanto segue: - nel formulario GU14/65xx11/23 del 26.12.23, l’istante ha dichiarato: “Dal 01.06.2023 i servizi voce e adsl hanno presentato un malfunzionamento generalizzato sia totale che parziale, consistente in una reiterata “perdita di segnale” con funzionamento ad intermittenza ...”, ed ha indicato che il malfunzionamento della linea risulta “non risolto”. Tale affermazione è da considerare generica, in quanto il ricorrente non ha indicato l’inizio e la fine dei periodi di malfunzionamento totale e parziale; e poco chiara in quanto, da un approfondimento istruttorio, si rileva che il ricorrente dal giorno del disservizio (01.06.23) e/o dal giorno del reclamo (23.06.23) ha atteso 183 e/o 161 giorni prima di presentare istanza GU5 (01.12.23), e l’istante stesso sapeva, ancor prima di presentare il GU14

(26.12.23), che il disservizio era cessato il 14.12.23. (cfr Gu5 “Con riferimento al Provvedimento indicato in oggetto, rendiamo noto che è il disservizio è stato ripristinato in data odierna; e pertanto il provvedimento impartito è stato eseguito entro le tempistiche. Tuttavia, l’utente contemporaneamente ha avviato la NP pura della linea oggetto del Provvedimento che è migrata verso altro OLO.”). Anche nelle memorie di replica del 02.03.24, il ricorrente non ha colto l’occasione di dettagliare l’inizio e la fine dei periodi di malfunzionamento, infatti ha affermato che il disservizio è durato per 201 giorni, ovvero dal 01.06.23 al 19.12.23, dove “All’interno di tale periodo si sono verificati 91 giorni di interruzione totale servizi voce e adsl – 110 giorni di interruzione parziale servizi voce e adsl”. Inoltre, nel formulario GU14 del 26.12.23, il ricorrente ha affermato di aver inviato “reiterati reclami”, ma non ha depositato nel fascicolo le ricevute di avvenuta consegna e ricezione degli stessi, limitandosi a depositare i testi; Sempre in riferimento al formulario GU14, l’istante ha chiesto “l’indennizzo per malfunzionamenti totali e parziali”, senza specificare l’arco temporale dei due disservizi (totali e parziali) e, nelle memorie di replica, depositate il 02.03.2024, l’istante ha redatto il seguente calcolo: “inizio disservizio 01.06.2023, udienza di conciliazione tenutasi in data 19.12.2023. Tra le due date intercorrono 201 giorni All’interno di tale periodo si sono verificati: 91 giorni di interruzione totale servizi voce e adsl – 110 giorni di interruzione parziale servizi voce e adsl Quindi: 91 gg.x 6 €. /art.6 comma 1 All. A delibera n.347/18/ CONS x 2 (servizi VOCE E ADSL)= 1.092,00 €. 110 GG.X3 €. (Art. 6 comma 2 All.A delibera n.347/18/ CONS) x 2 (servizi VOCE e ADSL)= 660,00 €. Totale indennizzi malfunzionamenti 1092,00+660,00=1752,00 €.” Ebbene, il calcolo, sopra riportato, non può essere condiviso, in quanto l’arco temporale, (dies a quo e dies ad quem), dei due malfunzionamenti non viene specificato da parte del ricorrente. Alla luce di quanto emerso, si rileva che la poca chiarezza e circostanziata esposizione dei fatti, oggetto del procedimento, sia sotto il profilo della natura dei disservizi asseritamente subiti, che sotto il profilo della durata degli stessi, non consente l’accoglimento della domanda di cui al punto a). In altri termini, l’assenza di riferimenti dettagliati, l’impossibilità di accertare l’”an”, il “quomodo” ed il “quantum” del verificarsi del disservizio non consente all’Autorità di fondare il proprio convincimento ed esercitare, in ultima analisi, la propria funzione decisoria in ordine alla liquidazione di quanto richiesto (€1.752,00). Tuttavia, si può riconoscere all’istante un indennizzo per l’interruzione del servizio voce e dati, in quanto la società Fastweb S.p.A. ha riconosciuto l’esistenza di alcuni disservizi circoscritti in un preciso arco di tempo. Pertanto, si ritengono indennizzabili solo i seguenti periodi: - dal 02 agosto 2023 al 08 agosto 2023. Ai fini del calcolo si considera che il dies a quo è il 05.08.2023, (sono stati decurtati le 72 ore come previsto dalla Carta Servizi), e che il dies ad quem è l’08.08.2023. Si contano quattro giorni che moltiplicati per sei euro, per due (servizio voce e dati) danno la somma di €48,00 ai sensi dell’Art.6, comma 1, dell’allegato A alla Delibera 347/18/Cons. - dal 01.12.23 al 14.12.23. Ai fini del calcolo si considera che il dies a quo è il 04.12.2023, (sono stati decurtati le 72 ore come previsto dalla Carta Servizi), e che il dies ad quem è il 14.12.23. Si contano dieci giorni che moltiplicati per sei euro, per due (servizio voce e dati) danno la somma di €120,00 ai sensi dell’Art.6, comma 1, dell’allegato A alla Delibera 347/18/Cons. In riferimento al disservizio, (fonia e dati), per i periodi sopra richiamati, si riconosce all’istante un indennizzo totale di €168,00 Per quanto riguarda la richiesta dell’istante di cui al punto b) “indennizzo per mancata risposta ai reclami inoltrati”, la stessa può essere accolta nei seguenti termini. Sul punto, si richiama la disciplina generale di cui all’ art. 2697, comma 1, Codice civile, secondo la quale è la parte attrice a dover fornire la prova dei fatti che costituiscono il fondamento del diritto che intende far valere in giudizio, norma della quale è ormai consolidata l’applicazione giurisprudenziale, recepita dall’Autorità. L’utente ha affermato di aver inviato “reiterati reclami” e ha depositato i testi (e-mail), ma non ha prodotto le ricevute di accettazione e di consegna e dunque, i riferiti documenti non possono essere presi in considerazione come prova documentale. Tuttavia, il mancato deposito dei sopracitati documenti si può considerare superato, in quanto la società Fastweb S.p.A. ha ammesso di aver ricevuto il reclamo del 23.06.23, e di aver dato riscontro tramite mail, ma, così come avvenuto per il ricorrente, non si riscontra, tra i documenti depositati, la relativa ricevuta di accettazione e di consegna. Sempre in riferimento ai documenti presenti nel fascicolo, si rileva che entrambe le parti non hanno depositato il contratto e/o fatture dai quali si potevano verificare eventuali recapiti comunicati dal ricorrente per ricevere le comunicazioni della società Fastweb S.p.A. e/o eventuali ed ulteriori impegni contrattuali sottoscritti tra le parti. Alla luce di quanto emerso, si può riconoscere, in ottica del favor utentis, un indennizzo per mancata risposta al reclamo ai sensi dell’art.12, comma 1, dell’allegato A alla Delibera 347/18/Cons. Ai fini del calcolo dell’indennizzo, si considera che il dies a quo è il giorno 23.06.2023 (a cui deve essere aggiunto il periodo consentito all’operatore per rispondere al ricorrente, ovvero 45 giorni), e che il dies ad quem è da individuarsi nella data di presentazione dell’istanza UG/64xx34/2023 del 12 novembre 2023. Pertanto, si contano novantasette (97) giorni che moltiplicati per

euro 2,50, previsti dall'art.12, comma 1, dell'allegato A alla Delibera 347/18/Cons., danno la somma di €.242,50. Per quanto riguarda la richiesta di cui al punto c) "indennizzi ritenuti di giustizia in relazione ai fatti esposti", la stessa non può essere accolta e ciò per la semplice ragione che, in ossequio al principio secondo cui iudex iuxta alligata et provata iudicare debet, è nella disponibilità dell'istante di chiedere oppure non chiedere la tutela per il pregiudizio subito. Non vi è, dunque, alcuno spazio nella procedura de quo, per riconoscere ex officio eventuali indennizzi che non siano stati esplicitamente richiesti dall'utente. Per quanto riguarda la richiesta di cui al punto d), la stessa può essere riconosciuta negli importi di seguito specificati. La mancata allegazione delle fatture e del contratto non ha consentito di effettuare alcun tipo di verifica o valutazione; neppure l'estratto conto depositato dal ricorrente ha permesso di comprendere le singole voci che hanno concorso a formare l'importo di €.32,95. Tuttavia, in ottica del favor utentis, si può riconoscere un rimborso di €.21,20 in quanto, per stessa ammissione della società Fastweb S.p.A., il periodo di disservizio si è verificato in periodi circoscritti: dal 01.08.23 al 08.08.23 e dal 01.12.23 al 14.12.23. La somma di €.21,20 è stata ottenuta facendo il seguente calcolo: l'importo di €.32,95 è stato diviso per 31, che sono i giorni del mese dei periodi interessati, il risultato ottenuto, ovvero €.1,06, è stato moltiplicato per i 20 giorni di disservizio.

DETERMINA

- Fastweb SpA, in parziale accoglimento dell'istanza del 26/12/2023, è tenuta a corrispondere al Sig. Michele Annucci, nei limiti e per le motivazioni di cui in narrativa, e secondo la modalità indicata in istanza, i seguenti importi: - €.168,00 ai sensi dell'art.6, comma 1, dell'allegato A alla Delibera 347/18/Cons.; - €.242,50 ai sensi dell'art.12, comma 1, dell'allegato A alla Delibera 347/18/Cons.; - €.21,20 come rimborso delle somme fatturate nel periodo di disservizio; per un totale pari ad €.431,70 oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo. Spese di procedura compensate.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 12, del Codice.

Resta salva la possibilità per le parti di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti attraverso la piattaforma ConciliaWeb e pubblicata sui siti web dell'Autorità e del Corecom.

Il Responsabile della Struttura

ROBERTO RIZZI

F.TO